



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
per la gestione e l'uso degli impianti
sportivi comunali

INDICE

PARTE PRIMA (DISPOSIZIONI GENERALI)

- Art. 1 – (Oggetto)
- Art. 2 – (Definizioni)
- Art. 3 – (Finalità e obiettivi)
- Art. 4 – (Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali)

PARTE SECONDA (ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI)

- Art. 5 – (Destinatari dell'assegnazione in uso)
- Art. 6 – (Procedura per l'assegnazione in uso)
- Art. 7 – (Palestre scolastiche)
- Art. 8 – (Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali)
- Art. 9 – (Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso)

PARTE TERZA (CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI)

- Art. 10 – (Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi)
- Art. 11 – (Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni)
- Art. 12 – (Tipologia delle concessioni)
- Art. 13 – (Concessioni in gestione degli impianti senza rilevanza economica)
- Art. 14 – (Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica)
- Art. 15 – (Norme generali sulla manutenzione)
- Art. 16 – (Durata della concessione in gestione)
- Art. 17 – (Divieti)
- Art. 18 – (Decadenza e revoca delle concessioni)

PARTE QUARTA (NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI)

- Art. 19 – (Norme generali sulla vigilanza)
- Art. 20 – (Norme transitorie e finali)

PARTE PRIMA (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di San Giuliano Terme.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi del comune di San Giuliano Terme è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
4. Il Comune di San Giuliano Terme, nel perseguire interessi generali della collettività in materia di sport, mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per assegnazione in uso, l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
 - b) per concessione in gestione, l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
 - c) per Concessionario, il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per impianto sportivo, la struttura all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori servizi accessori e di supporto;
 - b) per impianto senza rilevanza economica quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
 - c) per impianto con rilevanza economica gli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.

Art. 3 – Finalità e obiettivi

1. Il Comune di San Giuliano Terme, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione, l'inclusione, persegue le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età;
 - c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
 - d) promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per i diversamente abili, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
 - e) valorizzazione del talento agonistico;
 - f) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici;
 - g) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo territoriale;
 - h) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extra scolastico;
 - j) promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune opererà per:

- a) l'adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali e delle loro attrezzature, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione di impatto ambientale;
- b) la realizzazione di impianti sportivi pubblici e della loro manutenzione, anche in sinergia tra pubblico e privato;
- c) l'organizzazione, diretta e indiretta, di iniziative sul tema e eventi sportivi, che interessino il territorio comunale;
- d) l'erogazione di contributi per progetti, iniziative e manifestazioni sportive;
- e) l'erogazione di contributi ordinari e straordinari finalizzati a sostenere la gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 4 – Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:

- a) gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
- b) gestione indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.

2. Per ogni impianto sportivo, il Comune deve comunque garantire l'accesso e l'uso per tutti i cittadini. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni.

3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come previsto dal successivo art. 8.

4. La Giunta Comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva sono stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione relativa.

PARTE SECONDA

(ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI)

Art. 5 – Destinatari dell'assegnazione in uso

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Istituzioni scolastiche;
- d) Associazioni sportive dilettantistiche;
- e) Società sportive professionistiche;
- f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- g) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
- h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive, solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (ad esempio campi da tennis).

2. I soggetti di cui ai precedenti punti da a) a h), durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché con riferimento alla L.R. n. 68/2015 che prevede l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.

Art. 6 – Procedura per l'assegnazione in uso

1. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, vengono presentate:

- a) al Servizio competente in materia di sport del Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente

dal comune;

b) ai soggetti concessionari, per gli impianti concessi in gestione a terzi, con tempi e modalità stabilite dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso Concessionario.

2. La domanda dovrà essere presentata su apposito modello e secondo tempi e modalità disciplinati dal servizio sport del Comune. Nell'istanza dovrà essere specificata il tipo di disciplina per la quale si fa richiesta di utilizzo, l'impianto, l'orario, il giorno, il periodo in cui si intende svolgere l'attività, dovrà contenere inoltre gli elementi necessari alla valutazione in base ai criteri di cui al successivo comma 5.

3. Nell'assegnare gli spazi annualmente, il Servizio Sport o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:

a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;

b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;

c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;

d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;

e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;

f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;

g) verificare l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi;

h) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, in subordine alle società con sede nella Provincia e quindi nella Regione.

4. Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma di assegnazioni dell'impianto.

5. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività sportive da essi svolte:

a) livello dell'attività agonistica praticata, intesa come consistenza numerica degli atleti tesserati che partecipano a campionati ufficiali (internazionali, nazionali, regionali, provinciali, ecc.);

b) società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;

c) attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);

d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

6. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere assegnati:

a) in uso annuale (per annualità si intende l'anno sportivo);

b) in uso straordinario/occasionale, qualora compatibile con la programmazione annuale.

7. La durata dell'assegnazione in uso annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.

8. I soggetti assegnatari in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

9. È vietata la sub-assegnazione degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza dell'assegnazione; nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in assegnazione d'uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione, il quale riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

10. L'assegnazione in uso temporaneo per manifestazioni extra sportive degli impianti comunali

potrà essere autorizzata, previa richiesta da presentare direttamente al comune per gli impianti a gestione diretta, mentre per gli impianti in concessione sarà necessario presentare richiesta al concessionario e avere il nulla osta del comune.

Art. 7 – Palestre scolastiche

1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n.567 del 10/10/1996 e s.m.i. sono messi a disposizione e assegnati in uso alle società e associazioni sportivo-dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune.

2. Per quanto concerne l'assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali scolastiche alle società sportive, il loro utilizzo sarà concesso nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico ed è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e il soggetto assegnatario degli spazi sportivi in cui saranno dettagliate le modalità di utilizzo dell'impianto e gli adempimenti previsti.

3. Con apposito accordo tra il comune e i dirigenti scolastici, verranno disciplinati i rapporti per l'uso delle palestre scolastiche comunali da parte delle società e associazioni sportive, con particolare riferimento al loro eventuale utilizzo in orario extrascolastico da parte di centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della legge n. 86/2019).

4. In relazione alla normativa vigente, il Comune favorisce l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento di attività curriculari di educazione fisica per le scuole elementari che sono provviste di palestra scolastica, in accordo con i dirigenti scolastici.

Art. 8 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Le tariffe sono di norma maggiorate nel caso di utilizzo per attività e manifestazioni extra sportive.

3. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al comune per gli impianti gestiti in via diretta.

4. Le tariffe dovute per l'uso di impianti sportivi da parte delle società sportive devono essere corrisposte entro 30 gg dalla fatturazione.

5. Il mancato pagamento delle tariffe comporta la decadenza dall'assegnazione in uso ovvero, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere l'assegnazione o la gestione di impianti sportivi comunali.

Art. 9 – Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le assegnazioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo, qualora sia possibile, per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In tali casi gli utilizzatori degli spazi sportivi non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;

b) abbiano violato le norme del presente regolamento;

c) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione;

d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

3. Per gli impianti a gestione diretta, la decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle

inadempienze indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Per gli impianti in concessione, il concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate: il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'amministrazione comunale.

5. La decadenza dell'assegnazione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore di poter usare e/o gestire un impianto sportivo di proprietà del Comune per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.

6. Il Comune può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

PARTE TERZA (CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI)

Art. 10 – Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi comunali secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, con particolare attenzione alle associazioni del territorio.

3. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un concessionario avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, che ne garantisca effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

Art. 11 – Rapporto concessorio – Contenuto specifico delle convenzioni

1. Il rapporto tra Comune e Concessionario è regolato da apposita convenzione di gestione che presenta i seguenti contenuti minimi ai sensi della legge Reg. Toscana n. 21/2015:

- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- b) durata della concessione;
- c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario;
- g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità, sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- h) applicazione e riscossione tariffe;
- i) pagamento del canone;
- j) intestazione e pagamento delle utenze;
- k) piano di manutenzione ordinaria dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
- l) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
- m) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- n) garanzie e idonee coperture assicurative;
- o) forme di controllo da parte del Comune;
- p) obbligo per il Concessionario di redigere una relazione annuale economico gestionale, relativa

alle attività sportive, ricreative e culturali svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate dell'impianto, relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

2. Il contenuto minimo di cui al comma 1 delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

Art. 12 – Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie di concessione della gestione sono le seguenti:

- a) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
- b) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica.

Art. 13 – Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica

1. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, ovvero gli impianti la cui gestione non è in grado di produrre reddito e va eventualmente assistita da parte del Comune, l'amministrazione comunale può erogare un contributo per la gestione, necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico e verrà calcolato come differenza tra le spese di gestione e eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che da eventuali altri servizi (pubblicità, somministrazione, etc.).

2. La procedura di scelta del soggetto gestore è sottratta alle norme relative alle Concessioni di servizi pubblici ai sensi degli artt. 176 segg. del D.lgs. 36/2023 e segue le regole previste per l'affidamento di servizi pubblici e la legge Reg Toscana 21/2015.

3. La Giunta comunale definisce con apposito provvedimento gli impianti sportivi senza rilevanza economica.

4. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.

5. La scelta del gestore, da effettuarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tiene conto dei seguenti criteri, da utilizzare tutti o in parte con diverse pesature:

- a) anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
- b) radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
- c) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;
- d) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;
- e) tariffe praticate e prezzi di accesso, tenuto conto che le tariffe approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, anche con riferimento a agevolazioni nelle tariffe per minori e altre fasce di utenza a basso reddito;
- f) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;
- g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;
- h) accordi per la gestione integrata con altri soggetti del territorio;
- i) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- j) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
- k) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi sulla base dell'indicazione dell'offerta, in ribasso, sul contributo economico che il comune intende concedere a sostegno della

gestione, se previsto, ovvero del rialzo sul canone minimo previsto.

6. La valutazione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione composta da un minimo di tre membri.

7. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la manutenzione dei defibrillatori nonché il controllo e vigilanza sugli accessi per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso.

8. Sono a carico del concessionario le spese per le utenze, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione direttamente all'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

9. Il concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi da parte di soggetti terzi, a istruire un piano di utilizzo ed a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive come previsto all'art. 6 comma 10.

10. Il Concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

12. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi.

13. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione e determinato in sede di Avviso, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune.

14. Al Concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
- b) l'utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale, eventualmente presenti nell'impianto percependone gli incassi;
- e) l'incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione;
- g) la vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
- h) l'incasso di quote associative, purché non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
- i) l'incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

15. Il Comune potrà eventualmente erogare contributi ai concessionari degli impianti senza rilevanza economica, sulle base delle seguenti priorità:

- a) organizzazione di corsi gratuiti o tariffa ridotta rivolti a particolari fasce di popolazione, quali bambini, anziani, disabili;
- b) partecipazione degli istruttori e allenatori oltre che dei componenti degli organi societari, a corsi, seminari, stage di formazione e aggiornamento che favoriscano i processi di crescita e sviluppo dell'infanzia e dei giovani nonché la prevenzione di forme di disagio e devianza;
- c) rendicontata economia delle spese di gestione, con particolare riferimento alle spese di

riscaldamento e energia elettrica, nell'ottica di un risparmio energetico a vantaggio di tutta la comunità;

d) promozione di attività finalizzate a favorire l'integrazione e la lotta alla discriminazione.

Art. 14 – Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, ovvero degli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, è affidata previa gara a favore del miglior offerente, quale Concessione di servizi pubblici ai sensi degli artt. 176 segg. del d.lgs. 36/2023.
2. La Giunta comunale definisce con apposito provvedimento gli impianti sportivi con rilevanza economica.
3. Il dirigente competente in materia approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.
4. Nella scelta del Concessionario per gli impianti sportivi con rilevanza economica, l'affidamento dovrà essere effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 13 comma 5.
5. La valutazione della convenienza economica, nel rispetto della normativa vigente, si baserà sul criterio dell'offerta migliorativa (al rialzo) rispetto al canone minimo stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'avviso pubblico.
6. L'affidamento prevede l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
7. Alla concessione di impianti con rilevanza economica si applica quanto previsto al precedente art. 13 dal comma 6 al comma 14.
8. Il concessionario può determinare liberamente tariffe o prezzi di accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi o gli orari compresi nella percentuale di uso riservata al Comune e prevista eventualmente nell'atto di concessione, per i quali il concessionario applicherà le tariffe determinate dal comune. Il piano delle tariffe deve essere presentato al Comune all'interno del progetto di gestione, in risposta all'Avviso pubblico per l'affidamento e potranno essere modificate in conformità alla normativa vigente in materia di contratti di concessione, previa comunicazione al Comune.

Art. 15 – Norme generali sulla manutenzione degli impianti comunali

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.
4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Tutte le opere realizzate dal concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.
6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

7. Le spese sostenute per le opere, di cui al precedente comma 5, che il concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomputate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 16 – Durata della concessione in gestione

1. La durata della concessione in gestione di impianti sportivi con o senza rilevanza economica è determinata da un minimo di anni 5 ad un massimo di anni 99.

2. Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo concessionario e comunque per massimo 12 mesi.

3. La durata dell'affidamento potrà essere oggetto di rinnovo per una sola volta, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalla proposta di migliorie e progetti di sviluppo.

4. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita convenzione.

Art. 17 – Divieti

1. È fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di subconcessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

2. È fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla convenzione.

Art. 18 – Decadenza e revoca delle concessioni

1. Sarà avviata procedura di decadenza della concessione senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
- b) inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto;
- d) morosità superiore alla soglia prevista nel singolo avviso nel pagamento dei canoni di concessione;
- e) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
- g) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- h) altri casi previsti dal Regolamento, quali obblighi e requisiti per la gestione.

2. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.
4. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:
- a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
 - b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune per 20 anni decorrenti dalla data dell'atto amministrativo di risoluzione.
5. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:
- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

PARTE QUARTA (NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 19 – Norme generali sulla vigilanza

1. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.
2. Il Comune di San Giuliano Terme, attraverso il Servizio competente in materia di Sport, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno la concessione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso di vigenza, alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 13/07/2006.